

Condizioni Generali di Vendita formoplast italia srl unipersonale (Modello 220928-102636)

Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono riferite alle offerte e alle conferme d'ordine della **formoplast italia srl unipersonale**, con sede legale in Via Galileo Galilei, 10 - 39100 BOLZANO (BZ) - P. IVA / CF / CCIAA Bolzano 03058850219, Società soggetta a direzione e coordinamento di formoplast Kunststofftechnik GmbH in Germania (dove si svolge la produzione), di seguito definita "formoplast italia".

Art. 1 Ambito di applicazione e oggetto del contratto

- (1) Le nostre condizioni generali di vendita trovano applicazione alla fornitura di beni mobili a imprenditori e a persone giuridiche di diritto privato e pubblico; non si forniscono servizi ai consumatori.
- (2) Trovano applicazione esclusivamente le nostre condizioni generali di vendita. Non vengono riconosciute condizioni contrattuali contrastanti o divergenti della parte contraente (di seguito denominato "cliente"), a meno che formoplast italia non abbia espressamente dichiarato per iscritto il consenso alla loro applicazione. Le presenti condizioni generali di vendita trovano applicazione anche qualora formoplast italia fosse a conoscenza di condizioni contrattuali del cliente in contrasto con le presenti disposizioni ed effettua la fornitura al cliente senza riserve.
- (3) Tutti gli accordi stipulati tra formoplast italia e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto sono ivi compresi per iscritto.
- (4) Le condizioni generali di vendita di formoplast italia valgono anche per tutti i futuri rapporti con il cliente.

Art. 2 Stipula del contratto

- (1) I preventivi di formoplast italia sono senza impegno e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti.
- (2) L'ordine del cliente costituisce un'offerta vincolante. formoplast italia è autorizzata ad accettare l'offerta inviando una conferma d'ordine o consegnando la merce ordinata. formoplast italia si riserva il diritto di informare il cliente entro tale termine che il suo ordine viene respinto.
- (3) L'ordine si considera effettuato al ricevimento della conferma d'ordine scritta. Le modifiche al contratto sono possibili solo con il consenso di formoplast italia. Il recesso ovvero la risoluzione del contratto è possibile solo in conformità al codice civile italiano, a meno che le presenti condizioni generali non prevedano diversamente.
- (4) formoplast italia si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore su illustrazioni, disegni e calcoli. Ciò vale anche per i documenti riservati. Il cliente deve ottenere l'esplicito consenso scritto da parte di formoplast italia prima di trasmetterli a terzi.

Art. 3 Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, i prezzi si intendono "franco fabbrica", esclusi i costi di imballaggio, dogana, scarico, installazione, ecc., i quali vengono fatturati separatamente.
- (2) L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nel prezzo. Viene indicata separatamente sulla fattura, al tasso legale del giorno di emissione.
- (3) Si applica il prezzo concordato. formoplast italia si riserva il diritto di modificare i prezzi se dopo la conclusione del contratto si verificano aumenti dei costi, in particolare a causa di accordi quadro salariali o di variazioni del prezzo dei materiali ed è tenuta ad adattare i prezzi anche in caso di riduzione dei costi. Su richiesta, fornirà ai clienti la prova di riduzione o aumento dei costi, non appena e nella misura in cui si dovessero verificare e se ne terrà conto in caso di aumento o di riduzione dei costi. Qualora l'aumento del prezzo fosse pari o superiore al 20% del prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Tale diritto deve essere esercitato immediatamente dopo la notifica dell'aumento del prezzo.

- (4) Le fatture devono essere pagate entro 14 giorni dalla data della fattura. Le disposizioni di legge, in particolare il D.lgs. 231/2002, si applicano alle conseguenze del mancato pagamento.
- (5) Si accettano pagamenti rateizzati solamente sulla base di accordi scritti.

Art. 4 Compensazione e ritenuta

- (1) Il cliente ha diritto alla compensazione solo se le sue pretese sono previste dalla legge, incontestate, dai noi riconosciute ed esigibili.
- (2) Il cliente ha il diritto di esercitare un diritto di ritenuta solo nella misura in cui la sua pretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale e si riferisce allo stesso oggetto della fornitura.

Art. 5 Tempi di consegna e trasferimento di rischio

- (1) L'inizio del termine di consegna indicato da formoplast italia è subordinato al chiarimento di tutte le questioni tecniche. Inoltre, il rispetto degli obblighi di consegna di formoplast italia presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi da parte del cliente. formoplast italia si riserva il diritto di sollevare eccezioni in caso di inadempimento del contratto.
- (2) Qualora i termini di consegna vengano specificati da formoplast italia e dovessero costituire il presupposto per la conferma dell'ordine, tali termini si prolungano per la durata del ritardo. Lo stesso vale qualora il cliente non dovesse adempiere agli obblighi di cooperazione. Nei casi di forza maggiore valgono le disposizioni di cui all'art. 6.
- (3) La consegna tempestiva al cliente avviene con riserva di auto fornitura.
- (4) Qualora fosse fattibile per il cliente e il termine di consegna non sia stato indicato come vincolante, formoplast italia è autorizzata ad effettuare consegne anticipate.
- (5) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la consegna si intende "franco fabbrica" (EXW secondo gli Incoterms). Il rischio passa al cliente al momento della trasmissione al vettore della merce presso la sede di formoplast Kunststofftechnik GmbH in Germania. A partire da questo momento decorre anche il termine di prescrizione per i diritti di garanzia. Su richiesta del cliente e a suo carico è possibile assicurare la merce durante il trasporto.
- (6) Qualora il cliente tardasse a prendere in consegna la merce o violasse colposamente altri obblighi di collaborazione, formoplast italia ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni ad essa cagionati, comprese eventuali spese aggiuntive, con riserva di far valere ulteriori pretese o diritti.
- (7) Posta la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 5, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al cliente nel momento in cui il cliente ritarda nella presa in consegna o nel pagamento delle fatture.

Art. 6 Forza maggiore

- (1) Per "forza maggiore" ai fini della presente clausola si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce a una parte di eseguire uno o più dei suoi obblighi ai sensi del contratto, se e nella misura in cui tale parte dimostra che
- a) l'impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo, cioè non è imputabile a ragioni operative;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata anche esercitando la massima diligenza che si poteva ragionevolmente aspettare.
- (2) Se una delle parti non adempie ad uno o più dei suoi obblighi contrattuali a causa dell'incapacità di un terzo di cui si avvale per eseguire la totalità o una parte degli obblighi assunti, tale parte può invocare la forza maggiore ai sensi della

presente clausola solo nella misura in cui le condizioni del comma (1) sono soddisfatte sia per se stessa che per il terzo del quale si avvale.

(3) Nel caso dei seguenti eventi, si presume l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1a) e 1b):

a) catastrofi naturali, come terremoti, inondazioni eccezionali, tempeste ed eruzioni vulcaniche;

b) epidemie, comprese le epidemie e le pandemie, qualora vi sia stato determinato un livello di rischio almeno "moderato" dalle autorità competenti;

c) guerra, guerra civile, sommosse civili o atti di terrorismo;

d) esplosioni, incendi, interruzione improvvisa delle infrastrutture o guasto improvviso dei mezzi di trasporto

e) misure governative come cambiamenti nella legge o ordini ufficiali, il cui rispetto rende impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali;

f) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi e misure di boicottaggio;

g) sciopero e serrata presso terzi.

(4) La parte colpita dalla forza maggiore deve informare immediatamente l'altra parte dei motivi che impediscono di adempiere ai propri obblighi. L'obbligo d'informazione comprende anche l'entità futura degli effetti dell'impedimento e la possibile cessazione degli impedimenti.

(5) Se esiste una causa di forza maggiore in conformità con il comma 1 di questa clausola, le parti contraenti sono liberate dai loro obblighi di prestazione per la durata della perturbazione e nella misura del suo effetto. Se le informazioni di cui al comma 4 non vengono fornite immediatamente, la liberazione ha effetto solo dal momento in cui la comunicazione viene ricevuta dall'altra parte contraente. La parte liberata dal suo obbligo contrattuale non è responsabile di alcun danno derivante dalla mancata esecuzione o dal ritardo della prestazione sospesa. Tuttavia, le parti sono obbligate a fare tutto il possibile e ragionevole per minimizzare qualsiasi danno che possa sorgere. Se l'effetto dell'impedimento o dell'evento fatto valere è solo di natura temporanea, le conseguenze di cui sopra si applicano solo per il tempo in cui l'impedimento fatto valere ostacola l'esecuzione del servizio da parte della parte interessata.

Art. 7 Garanzia, responsabilità civile e vizi

(1) In presenza di vizi si applicano le disposizioni di legge, a condizione che non risultino limitazioni o deviazioni in base a quanto segue.

(2) L'esercitazione dei diritti relativi ai vizi presuppone innanzitutto che il cliente abbia adempiuto in modo corretto e puntuale (senza indugio) ai suoi obblighi di controllo e di denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. La contestazione di vizi deve avvenire in forma scritta. Inoltre, il cliente è tenuto a segnalare i vizi non evidenti entro il termine di 8 giorni dalla scoperta. In caso contrario, perde i suoi diritti di garanzia.

(3) formoplast italia non fornisce alcuna garanzia per beni usati, a meno che non si sia resa colpevole di reticenza dolosa.

(4) I diritti di garanzia per vizi si estinguono dopo un (1) anno a partire dalla consegna della merce, ai sensi dell'art. 1495 c.c.

(5) formoplast italia non fornisce alcuna garanzia oltre a quella prevista per legge.

Art. 8 Riserva di proprietà

(1) La merce consegnata rimane di proprietà di formoplast italia fino al soddisfacimento di tutte le pretese nei confronti del cliente derivanti dal rapporto commerciale. Tuttavia, il rischio passa al cliente al momento della consegna della merce al vettore.

(2) Il cliente è tenuto ad informare formoplast italia immediatamente e per iscritto circa eventuali misure esecutive da parte di terzi nei confronti della merce soggetta a riserva di proprietà, consegnando a formoplast italia i documenti necessari per un intervento (azione di terzi in un procedimento esecutivo); lo stesso vale per qualsiasi altro tipo di compromissione. Indipendentemente da ciò, il cliente deve informare preventivamente i terzi dei diritti esistenti sulla merce. Il cliente è tenuto a farsi carico delle spese sostenute da formoplast italia per un eventuale intervento.

(3) Il cliente ha il diritto di rivendere la merce nell'ambito del normale svolgimento della sua attività commerciale. Tuttavia, egli cede formoplast italia *pro solvendo* tutti i crediti per l'ammontare dell'importo della fattura finale (inclusa l'imposta sul valore aggiunto) ricavati dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata rivenduta allo stato grezzo o in seguito ad una lavorazione. Il cliente ha il diritto di riscuotere tale credito anche dopo la cessione. Resta salvo il diritto di formoplast italia di riscuotere direttamente i crediti. formoplast italia si impegna, tuttavia, a non riscuotere i crediti fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento con il ricavato, non è inadempiente nei confronti di formoplast italia e, in particolare, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di fallimento o i pagamenti sono stati sospesi. In tal caso, tuttavia, formoplast italia può esigere che il cliente comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie ai fini dell'incasso, consegnhi i relativi documenti e comunichi ai debitori (terzi) la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. Al contempo, sussiste la possibilità di notifica da parte della stessa formoplast Kunststofftechnik GmbH.

(4) La lavorazione o la trasformazione della merce da parte del cliente viene effettuata a vantaggio di formoplast italia. Se la merce viene lavorata con altri oggetti non di proprietà di formoplast italia, essa acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore della merce (importo finale della fattura comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l'oggetto risultante dalla lavorazione vale quanto per la merce consegnata con riserva di proprietà. Le pretese di garanzia decadono e vengono automaticamente escluse al momento della lavorazione.

(5) Se la merce viene unita in modo inscindibile ad altri oggetti non di proprietà di formoplast italia, essa acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore della merce (importo finale della fattura comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti composti da materiali di nostra proprietà e non, al momento dell'unione. Se l'unione avviene in modo tale che il bene prodotto dal cliente diviene il bene principale, si presuppone che il cliente ne trasferisca a formoplast italia la comproprietà proporzionale. Il cliente conserva la cosa di proprietà o in comproprietà così creata per noi a proprie spese.

(6) Il cliente cede inoltre a formoplast italia i suoi crediti per garantire il nostro credito nei suoi confronti, che sorgono nei confronti di un terzo a causa dell'insediamento della merce su un terreno.

(7) formoplast italia si impegna a svincolare le garanzie a cui ha diritto su richiesta del cliente, se questo ha soddisfatto 90% del credito complessivo della formoplast italia. La scelta dei titoli da liberare è a discrezione di formoplast italia.

Art. 9 Prescrizione delle pretese

(1) Le pretese di pagamento di formoplast italia sono soggette al termine di prescrizione legale di 10 anni.

Art. 10 Aggiudicazione a terzi

(1) formoplast italia è autorizzata a trasmettere l'ordine o parti di esso a terzi senza il previo consenso del cliente. In tal caso formoplast italia è responsabile per il terzo come per il suo ausiliario.

Art. 11 Forma delle dichiarazioni

(1) Se non diversamente previsto dalle nostre Condizioni generali di vendita (vedasi in particolare il paragrafo 6,

comma 2 sulla forma scritta per la denuncia dei vizi), le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del cliente nei confronti di formoplast italia o di terzi devono essere fatte in forma scritta.

Art. 12 Disposizioni finali e foro competente

(1) Si applica la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

(2) Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, la sede di formoplast italia sarà il luogo di pagamento e di esecuzione del presente contratto. Rimangono salve le disposizioni di legge relative al foro competente, a meno che il seguente paragrafo 3 non disponga diversamente.

(3) Il foro competente esclusivo è quello della sede legale di formoplast italia, ovvero il tribunale di Bolzano, Italia.

(4) Qualora una delle disposizioni di cui sopra dovesse essere o diventare nulla, rimane salva la validità delle restanti disposizioni. In caso di nullità di singole disposizioni, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Data _____

Data _____

formoplast italia srl

Cliente

Le seguenti disposizioni e tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto vengono espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 c.c.:

Art. 2 Stipula del contratto, 3 Prezzi e condizioni di pagamento, 4 Compensazione e ritenuta, 5 Tempi di consegna e trasferimento del rischio, 7 Garanzia, responsabilità civile e vizi, 8: Riserva di proprietà, 10: Aggiudicazione a terzi e 12 Disposizioni finali e foro competente.

formoplast italia srl

Cliente
